



INFORMATIVA AL CONTRAENTE

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie, preliminarmente alla conclusione del contratto di assicurazione, in base a quanto previsto dal Testo Unico del Decreto Legislativo 7 settembre 2006 n. 209.

AUTOVEETTURE

A) Informazioni sull'impresa

1) Informazioni Generali

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni
Sede e Direzione: Italia, 20149 Milano, Via Ignazio Gardella n. 2
Telefono +39 02 48 21 91 - Fax +39 02 48 21 95 71 Site web: www.vittoriaassicurazioni.com
Posta elettronica: info@vittoriaassicurazioni.it
Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. n. 966 del 29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 2 novembre 1984
Codice Fiscale e numero di Iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158
R.E.A. N. 54871
Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.000114 - iscritta all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008

2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto di Vittoria Assicurazioni S.p.A. ammonta a 307.201.034 milioni di euro di cui 67.378.924 milioni a titolo di capitale sociale interamente versato e 239.822.110 milioni di euro a titolo di riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 115,4 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

* dati riferiti all'ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro.

B) Informazioni sul contratto

3. Copertura assicurativa offerta

Vittoria assicura i rischi delle responsabilità civili per cui è obbligatorio l'assicurazione. Tale copertura è volta al risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza. Per i dettagli si rinvia alle condizioni generali di assicurazione, Sezione responsabilità civile "Oggetto dell'assicurazione".
Le formule tariffarie previste per le autovetture sono le seguenti:

- Bonus/malus:** questa forma prevede riduzioni (BONUS) o maggiorazioni (MALUS) di premio, in conseguenza del fatto che si siano verificati dei sinistri nel "PERIODO DI OSSERVAZIONE", che dura normalmente un anno (condizioni generali di assicurazione, sezione "Responsabilità Civile - Periodi di osservazione della sinistrosità").
Si parte da una classe d'"ingresso", (la 14^a) se si assicura un'auto per la prima volta dopo l'acquisto/volturno. Tale formula consente di retrocedere tutti gli anni di una classe se non si causano incidenti; diminuisce di conseguenza anche il premio RCA; se invece si provocano incidenti la classe e di conseguenza il premio aumentano secondo i criteri prestabiliti.

- Bonus/malus con franchigia decrescente:** si tratta di forma con le medesime caratteristiche delineate per la bonus/malus a cui, tuttavia, è affiancata una franchigia.
Ad ogni anno senza sinistro corrisponde una riduzione di classe ed una riduzione (di entità prestabilita) dell'importo della franchigia - fino al totale annullamento -.
In caso di sinistro la classe aumenterà secondo criteri prestabiliti mentre la franchigia tornerà all'importo inizialmente applicato.

"Avvertenza"

Il contratto prevede casi di esclusione, limitazione e sospensione della copertura assicurativa che possono comportare il mancato pagamento dell'indennizzo. L'assicurazione non è operante in tutti i casi previsti dall'art. "Esclusioni e rivalse" delle Condizioni Generali di Assicurazione. In tema di esclusioni, limitazioni e sospensioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dalle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile.

"Avvertenza"

Il contratto prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato/Conducente.
Con il termine rivalsa si intende l'azione esercitata da Vittoria nei confronti del Contraente/ Assicurato/ Conducente, nei casi disciplinati in polizza, per il recupero della somma pagata a terzi danneggiati.
La rivalsa è prevista nelle seguenti ipotesi:

- L'età del conduttore può comportare l'applicazione di una rivalsa (se nel frontespizio di polizza è richiamata la condizione "rivalsa per minori di anni 26"), qualora al momento del sinistro il conducente del veicolo assicurato risulti di età inferiore ai 26 anni. Condizioni generali di assicurazione (sezione "Clausola rivalsa").
La rivalsa può, tuttavia, essere eliminata con l'inserimento di estensioni di garanzia (che eccedono la parte obbligatoria) come da Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, "Condizioni Aggiuntive" e "Condizioni Complementari"

"Avvertenza"

Delega di pagamento alla carrozzeria
Le parti pattuiscono che in caso di sinistro il contraente/assicurato potrà delegare il proprio carrozziere anche non convenzionato ad incassare direttamente il risarcimento dovuto per le riparazioni effettuate sull'autoveicolo, sottoscrivendo apposita dichiarazione attestante l'importo delle riparazioni effettuate e concordate dall'assicurato o del carrozziere, con il perito dell'Impresa.

Esempio:
Il contraente/assicurato sceglie un proprio carrozziere di fiducia per le riparazioni del veicolo danneggiato a seguito di sinistro.
I danni vengono concordati nel loro ammontare tra perito dell'Impresa e carrozziere o tra perito dell'Impresa e contraente/assicurato.
Il contraente può delegare il carrozziere per il materiale incasso della somma concordata a titolo di risarcimento del danno; in tal modo l'Impresa provvede a pagare direttamente al carrozziere il costo precedentemente concordato delle riparazioni del veicolo.

Per la delega di pagamento alla carrozzeria Le parti pattuiscono, ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, e degli articoli 1261 e seguenti del Codice Civile, che il contraente/assicurato non potrà cedere a terzi i crediti relativi al risarcimento del danno ai sensi degli art. 149 e 150 del D.Lgs. 209/2005, a meno che Vittoria Assicurazioni S.p.A. abbia prestato il proprio consenso alla cessione. In caso di cessione del credito non autorizzato, l'Impresa agirà nei confronti del contraente per il recupero dell'eventuale pagamento arretrato.
Il divieto di cessione del credito non è operante se il contraente/assicurato si avvera di una carrozzeria o di un centro riparazioni convenzionato con Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Cos'è la cessione del credito:
il contraente/assicurato subisce un danno al veicolo di euro 1.000 e cede il diritto al risarcimento a lui spettante ai sensi degli artt. 149 e 150 del D.Lgs. 209/2005, al carrozziere non convenzionato/incaricato delle riparazioni.
Ebenché, la cessione del credito consiste in un contratto forza del quale l'assicurato non si limita a delegare al carrozziere il suo incasso del risarcimento del danno da parte dell'Impresa (c.d. delega di pagamento), ma con il quale si conferisce al medesimo ogni diritto di risarcimento ipotizzabile a seguito del sinistro.
Sottoscrivendo tale atto, l'assicurato trasferisce al carrozziere ogni proprio diritto legato al risarcimento del danno, ivi compresa la facoltà di agire in giudizio nei confronti dell'Impresa e di richiedere voci di danno diverse dal semplice costo dei lavori di riparazione del veicolo.

In base a quanto previsto in polizza tale atto di cessione richiede il preventivo consenso scritto dell'Impresa, salvo ai tratti di una carrozzeria convenzionata.
Nel caso di specie non si è in presenza di carrozzeria convenzionata o di preventivo consenso scritto.
Esempio di cessione del credito con pregiudizio:
Il semplice danno al veicolo, come detto, ammonta ad € 1000.
Forte della cessione del credito, il carrozziere, all'insaputa dell'assicurato, incarica un patrocinatore legale per ottenere il pagamento del suddetto importo - precedentemente concordato e relativo ad un giorno di lavorazione -, a cui aggiunge - in maniera del tutto arbitraria - una fattura relativa al noleggio di un'auto sostitutiva per un periodo superiore ai tempi di riparazione dell'auto (ipotizzando quattro giorni), offerta all'assicurato/contraente quale servizio aggiuntivo "gratuito".
L'Impresa di assicurazione, a fronte di un danno al veicolo pari ad € 1000, riceverà quindi una richiesta comprensiva di tale predetto importo, delle spese di noleggio dell'auto sostitutiva e delle spese per il intervento del patrocinatore legale e sarà costretta a procedere contestando tutte le voci non tecnicamente dovute ai sensi di legge.
Il patrocinatore legale chiederà in giudizio la Compagnia.
Il pregiudizio derivante dalla cessione del credito (ovvero le spese legali, il noleggio non dovuto, le riparazioni non inerenti) sarà oggetto di rivalsa nei confronti del contraente, stante la mancata autorizzazione alla cessione del credito.

Come detto, infatti, in assenza di preventivo consenso scritto, una cessione del credito non autorizzata comporta l'addebito al contraente, da parte dell'Impresa, di tutti gli eventuali ingiusti pregiudizi da essa derivanti.

"Avvertenza"

Il contratto prevede la presenza di franchigie e massimali.
Massimale e somma assicurata: è la somma indicata nel contratto, entro il cui limite l'Impresa si obbliga a rispondere, nei confronti dell'assicurato, nel caso si sia verificato un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.
Per le autovetture va da un minimo di € 3.000.000,00 ad un massimo di € 50.000.000,00.
Franchigia: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e di sensibilizzare l'attenzione dell'assicurato sull'utilizzo di strumenti di prevenzione al fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di liquidazione e di ridurre il premio delle coperture.
La franchigia rappresenta la parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'assicurato.
Si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile - Forma Tariffa Bonus Malus con franchigia decrescente.

Esempio:
Massimale assicurato: € 3.000.000,00
Importo del sinistro: € 20.000,00
Risarcimento a favore del terzo: € 20.000,00
Massimale assicurato: € 3.000.000,00
Importo sinistro: € 5000.000,00
Risarcimento a favore del terzo: € 3.000.000 (la restante parte sarà a carico dell'assicurato)
Franchigia:
Esempio:
A) Franchigia = € 150,00
Ammontare del danno = € 200,00
Risarcimento a favore del terzo € 200
A carico dell'assicurato rimborsò di € 150,00
Il contratto è di durata annuale.

3.1. Estensioni della copertura

L'assicurazione, valida per tutto il territorio della Repubblica Italiana, è estesa come previsto dall'articolo "Estensione Territoriale" delle Condizioni Generali di assicurazione.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia

L'assicurazione non è operante per i soggetti indicati all'articolo "Esclusioni e rivalse" delle condizioni generali di assicurazione.

5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio

"Avvertenza"

Fermo restando le disposizioni di cui all'art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente al momento della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato come da condizioni generali di assicurazione, Sezione responsabilità civile, "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio".

"Avvertenza"

Il contratto non prevede clausole di nullità ad esclusione di quelle previste dalla legge.

6. Premi

Il premio è annuo ed è sempre determinato per un anno assicurativo.
A discrezione del Contraente il contratto può prevedere la possibilità di risarcimento il premio in rate semestrali, applicando un aumento pari al 3%.
Il versamento del premio viene effettuato direttamente in favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o in favore dell'Agenzia presso cui viene stipulato il contratto.
E' possibile provvedere al pagamento del premio mediante:
- assegno bancario o circolare N.T. intestati all'Impresa o all'intermediario espressamente in tale sua qualità;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica
- pagamento in conto corrente postale;
pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.

Il premio è determinato sulla base di parametri di normalizzazione legali ad età, classe, vetustà del veicolo, zona territoriale ecc. e comprende la percentuale di provvigione riconosciuta dall'Impresa all'intermediario.
"Avvertenza"
A seguito di annullamento del contratto (previsto esclusivamente nei casi disciplinati dalle condizioni generali di assicurazione, Sezione responsabilità civile "sostituzione, cessione o annullamento") Vittoria restituirà, a netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, la parte di premio pagata e non goduta per il periodo di garanzia residua, dal giorno in cui il veicolo è stato alienato (condizioni generali di assicurazione, Sezione responsabilità civile "sostituzione, cessione o annullamento").

7. Informativa in corso di contratto

Almeno trenta giorni prima di ogni scadenza anniversaria del contratto, Vittoria invia al contraente di polizza una comunicazione contenente dati di scadenza del contratto, informazioni in merito alla gestione dei sinistri e l'attestazione sullo stato del rischio con cui Vittoria comunica le evoluzioni peggiorative della classe di merito.

8. Attestazione sullo stato del rischio - classe di merito

Almeno trenta giorni prima di ogni scadenza anniversaria del contratto, Vittoria invia al contraente di polizza l'attestazione sullo stato di rischio contenente le informazioni dettagliate come da Condizioni generali di assicurazione, Sezione responsabilità civile "Attestazione dello stato di rischio".
La durata dell'attestazione è di anni 5.

"Avvertenza"

L'attestazione sullo stato del rischio presenta sia la classe bonus/malus Vittoria che la classe universale (CU) che rappresenta strumento di confronto tra le varie proposte di contratti RCA di ciascuna compagnia.
In caso di veicolo di prima immatricolazione o volturno al P.R.A., la classe CU di assegnazione è la 14. Per le modalità di assegnazione della classe CU, nei casi diversi da quello sopra riportato si rinvia alle Condizioni Speciali di assicurazione, sezione "Classe di merito universale".

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
L'assicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite una semplice dichiarazione o richiesta fatta per iscritto. L'interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il riconoscimento del diritto dell'assicurato da parte dell'Impresa.

10. Regime fiscale

Il premio versato sul presente contratto è gravato di un'imposta a carico del contraente pari all'importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo.

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

11. Procedura per il risarcimento del danno

La Compagnia aderisce alla CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) che comprende la Convenzione di Indennizzo Diretto (CID) e la Convenzione Terzi Trasportati (CTT).
La Convenzione Indennizzo Diretto consente al Contraente/Assicurato, che ha in tutto o in parte ragione, di ottenere il risarcimento direttamente da Vittoria.
"Avvertenza"
Per poter usufruire della Convenzione Indennizzo Diretto la denuncia/richiesta danni deve essere formulata all'agenzia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con deposito consegnata a mano, a mezzo telegramma, fax, o in via telematica entro giorni 3 dall'accadimento del sinistro.

La Convenzione Indennizzo Diretto attualmente si applica quando:
• si tratta di una collisione avvenuta nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino tra due veicoli a motore, immatricolati in Italia, assicurati da Imprese aderenti alla Convenzione ad esclusione dei ciclomotori non dotati di idonea forma di registrazione ai sensi dell'D.P.R. n. 153 del 6 marzo 2006, delle macchine agricole non identificabili con targa propria e qualora non vi sia il coinvolgimento di altri veicoli responsabili;
• il "Modulo blu" o denuncia di sinistro è firmato da entrambi o da uno solo dei conducenti;
• il "Modulo blu" provenga dai danni al veicolo assicurato, ad conducente e a cose trasportate di sua proprietà;
• i danni fisici del conducente del veicolo assicurato non superino in valore e in entità ai sensi dell'articolo 139 del Codice Delle Assicurazioni Private e ai sensi dell'articolo 1 del DPR 18 luglio 2006 n. 254;

ATTENZIONE

La Convenzione per l'indennizzo diretto si applica per i sinistri RCA aventi le caratteristiche sopra riportate verificatisi a partire dal 01/02/2007 ex art. 15, D.P.R. 254/2006
Il trasportato sul veicolo assicurato, a Vittoria per ottenere il risarcimento nei limiti del massimale minimo di legge. Quando la Convenzione di Indennizzo Diretto non è applicabile e dal sinistro siano derivati esclusivamente danni a cose e/o lesioni personali o il decreto, la richiesta di risarcimento deve essere inviata direttamente all'assicuratore del responsabile in base a quanto previsto dal nuovo Codice delle Assicurazioni Private, con le seguenti modalità:

- mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata presso la sede legale dell'Impresa, l'Ufficio incaricato della liquidazione dei sinistri del luogo di domicilio del danneggiato, l'agenzia presso la quale è stato concluso il contratto o alla quale quest'ultimo è stato assegnato;
- corredata dal "Modulo blu", compilato e sottoscritto;
- per sinistri con lesioni, deve contenere la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, nonché dell'età, dell'attività, del reddito, dell'entità delle lesioni, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'art. 142 comma 2° del Codice delle Assicurazioni Private, il certificato di morte in caso di decesso ed il codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento;
- per sinistri con soli danni a cose, deve contenere l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia, il codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento.

L'assicuratore del responsabile civile, ricevuta la predetta documentazione, è tenuto a formulare una congrua offerta di risarcimento, per sinistri con soli danni a cose, entro 30 giorni se il "Modulo blu" è sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, oppure, in caso contrario, entro 60 giorni. Per sinistri con lesioni il termine è di 90 giorni.
In merito alle spese legali, conseguenti alla richiesta di intervento di legale a seguito di sinistro, si rinvia alla clausola presente in polizza.
Si rinvia alla relativa tabella riassuntiva
Si rinvia al sito internet www.vittoriaassicurazioni.com per l'individuazione dei centri di liquidazione.

12. Incidenti stradali con controparti estere

Per l'accertamento del risarcimento di danni subiti in Italia e all'estero a seguito di veicoli immatricolati con targa estera si rinvia alla Sezione Sinistri del sito www.vittoriaassicurazioni.com
In caso di sinistro avvenuto con veicolo o con natante non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di garanzia della Vittoria della strada istituito presso la Consap s.p.a. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Yser, 14 - 00198 ROMA, sito internet www.consap.it)

13. Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro

Le maggiorazioni di premio/evulsioni in malus comportate in caso di sinistro valido per il malus, possono essere evitate con la procedura di riscatto del veicolo del sinistro.
La Consap attualmente in vigore prevede che l'Assicurato che desideri sapere l'effettivo importo pagato dalla Consap di propria diretta, o tramite l'assistenza del proprio Agente, apposita domanda alla Consap c/o Stanza di Compensazione, mediante richiesta telefonica, portale internet, posta o fax (telefono 06/8579653/0 Sito internet 9-13 Fax 06/8579654/4674 - Sito Internet: www.consap.it e-mail: rimborstanza@consap.it)

14. Accesso agli atti dell'impresa

Vittoria assicura l'accesso agli atti con le modalità previste dall'art. 146 Codice delle Assicurazioni nonché dal Decreto Ministeriale 29 ottobre 2008 n. 191.
La richiesta dovrà essere inviata al termine del procedimento di constatazione, valutazione e liquidazione del danno, all'agenzia, all'Ufficio Liquidazione Sinistri o alla Direzione Vittoria, munita di dati identificativi del sinistro (targa, veicolo, data, ecc.) e copia fotostatica del documento di identità.
Ad eccezione dei casi per i quali il diritto non è riconosciuto (art. 146 comma 2 Codice delle Assicurazioni), l'Assicurato o il Danneggiato vedranno avverso positivamente la richiesta di accesso entro un massimo di 60 giorni dalla presentazione della domanda.
In caso di mancato riscontro è possibile inviare reclamo all'Vass per la tutela del diritto.

15. Reclami

Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, 2 - 20149 Milano (fax 02/48.20.437 - e-mail servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma.
Devono essere presentati direttamente all'IVASS, in Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
le IRI transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.

In particolare i reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere:
nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato;
breve descrizione del motivo di lamentela;
copia del reclamo già presentato direttamente all'Impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reato.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS:
• i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all'attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all'Impresa; in caso di ricezione l'IVASS provvederà ad inoltrarli all'Impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;
• i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria; l'IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;

- i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - via G.B. Martini 3 - 00198 Roma;
- i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma.

In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.
Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, di carattere normativo, contenute nel Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicurazioni.com.
Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

L'Amministratore Delegato
Raffaello Ciagnola

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196 30/6/03

Codice in materia di protezione dei dati personali

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei suoi dati personali e sui Suoi diritti.

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (*)

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti¹ e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di Legge² - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le modalità e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.
We chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Il consenso e/o i proclami riguarda anche gli eventuali dati sensibili⁴ trattamento inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela⁵, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.
Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati, secondo i casi, possono e debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituiti in c.d. "catena assicurativa"⁶.

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

Ad esclusione di quelli sensibili i dati raccolti come sopra descritto sono anche trattati dalla Società per finalità commerciali e di marketing, quali quelle di informazione e promozione di prodotti e servizi, di rilevazione della qualità dei servizi prestati o del grado di soddisfazione della clientela, di ricerche di mercato ecc.; queste attività sono svolte direttamente dalla Società oppure da soggetti terzi, elencati in calce alla nota (6), che svolgeranno per la Società le attività sopra descritte.
Al momento della stipulazione del contratto Le verrà richiesta di prestare il suo consenso anche per queste finalità.

Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati⁷ dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.
Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene per i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - ognii talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa⁸, lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

Dritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento⁹.
Per l'esercizio dei Suoi diritti potrà contattare la Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, 2 - 20149 Milano (fax 02.48.20.47.37 - tel. 02.40.94.18.01 - e-mail servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it).

Note

(1) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; assicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di Legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

(2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazione e di cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni personali; organismi autorità e consorzi propri del settore assicurativo (v. nota 6).

(3) Ad esempio, ai sensi della normativa con il riciclaggio di denaro di cui al decreto Legislativo n.231 del 21/12/2007 e al decreto legislativo n. 109 del 22/6/2007 e successive modifiche, in adempimento alle suddette normative la Società è tenuta alla identificazione della clientela anche al fine della individuazione delle operazioni anomale da segnalare all'UIF. Pertanto la mancata fornitura dei dati richiesti potrebbe determinare l'impedimento di eseguire l'operazione richiesta.

(4) Sono i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, cioè quelli relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

(5) Ad esempio i dati relativi a procedimenti giudiziari o indagazioni.

(6) Secondo il particolare rapporto di prestazione, i dati possono essere comunicati a Belfor Italia S.r.l., a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., a Mapfre Assitalia Italia e da questi trattati con modalità informatiche e cartacee per la fornitura dei servizi richiesti in esecuzione dei relativi contratti, i dati potranno essere comunicati a soggetti determinati e specificamente incaricati della fornitura di servizi strumentali per i rami assicurativi e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti e bilanci); società di informazione commerciale per i rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero credito.

- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge);
- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via di San Nicola da Tolentino 72 - 00187 Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;

- organismi consorzi propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati;
- assicuratori italiani e/o stranieri per l'Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giocchi Istmici, 40 - Roma); per la valutazione e dei rischi atomici e/o assicurazione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o/retrocessione tra imprese assicuratrici consorziate;

- assicuratori P.C. generale; Pool per l'Assicurazione P.C. Inquadrato (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assicurazione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;

- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Yser 14 - 00198 Roma), la quale, in base alle specifiche normative, fornisce lo stralcio ed il Conto consorzio R.C. Auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita;

- commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri;

- IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, istituito ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135;

- on-ché soggetti quali: UIF - Ufficio Informazione Finanziaria - Banca d'Italia (Largo Bastia 35 - Roma), ai sensi della normativa anticiclaggio di cui all'art. 13 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Roberto Ferruzzi 38 - 00143 Roma), ai sensi del D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007;

- CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi dell'art. 21 della Legge 7 giugno 1974, n. 206;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Via Veneto, 56 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Caracci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;

- Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi